

al Sindaco,  
al Presidente del Consiglio Comunale  
ai Sigg. Consiglieri Comunali

**MOZIONE PER L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERA N° 93/2017  
RECANTE AD OGGETTO: “Costituzione dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca  
Senone” fra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De’ Conti,  
Trecastelli - Approvazione dello Statuto e Atto Costitutivo”**

I sottoscritti Consiglieri Comunali Stefania Martinangeli, Elisabetta Palma (gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle), Giorgio Sartini (gruppo consiliare Senigallia Bene Comune) e Davide Da Ros (gruppo consiliare Lega), presentano la seguente mozione, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale, con richiesta di porla all’OdG del prossimo Consiglio comunale del 27/03/2018.

**PREMESSO CHE**

- con delibera n. 93/2017 del 30 novembre 2017, il Consiglio Comunale di Senigallia ha approvato l’argomento iscritto al punto 13 dell’OdG, avente ad oggetto: **‘Costituzione dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” fra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra Dè Conti, Trecastelli - Approvazione dello Statuto e Atto Costitutivo’**;
- la delibera è stata approvata dal Consiglio Comunale con n° 17 voti favorevoli, n° 5 contrari e n° 3 astenuti, come riscontrabile anche dal sito “Openmunicipio” <https://senigallia.openmunicipio.it/votations/2017-11-30-13-12/> ;
- lo Statuto, così come approvato, prevede all’art. 7 - “Materie e Funzioni dell’Unione” che l’Unione venga *“costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi ...”* e che possano *“essere conferite, anche parzialmente, le materie che appartengono alle aree di seguito riportate...”*.
- lo Statuto, così come approvato, prevede all’art. 8 - “Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all’Unione” che il trasferimento delle funzioni *“si perfeziona con l’approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte del Consiglio del Comune aderente che intende trasferire la funzione, e subito dopo da parte del Consiglio dell’Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente”*;
- non vengono però mai definite, nello specifico, né le funzioni *ab initio* conferite né le rispettive coperture finanziarie, in contrasto con quanto previsto nel D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che all’art. 32 “Unione dei Comuni” così recita: **1. (comma**

**1°) “L’unione dei comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi” 2. (comma 6°) “L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall’unione e le corrispondenti risorse”;**

## **PREMESSO ALTRESÌ CHE**

- i consiglieri del M5S del comune di Gabicce Mare, nella seduta consiliare del 28 settembre 2015, hanno richiesto l’autoannullamento d’ufficio della delibera C.C. di approvazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione dei Comuni del San Bartolo e del Foglia per difformità con l’art. 32 del TUEL 1° e 6° comma;
- alcuni consiglieri di minoranza del comune di Pesaro hanno eccepito tale contrasto dello Statuto con l’art. 32 del TUEL 1° e 6° comma, presentando ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per chiedere l’annullamento dell’unione dei Comuni denominata “San Bartolo e del Foglia” derivante dalla unione dei comuni di Pesaro, Gradara, Gabicce Mare e Mombaroccio;
- tale ricorso è stato ritenuto fondato e quindi accolto dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nell’Adunanza del 20 settembre 2017, Numero Affare 02330/2016, con conseguente annullamento delle deliberazioni impugnate. In particolare, il Consiglio di Stato ha statuito <<che l’individuazione, cioè l’indicazione selettiva delle funzioni e dei servizi dell’unione tra quelli che l’ordinamento degli enti locali prevede, dev’essere effettuata nello statuto, poichè altrimenti non si saprebbe, non solo quale sia lo scopo del nuovo ente, ma neppure con quali risorse, che vanno infatti pur esse contestualmente indicate, possono essere esercitate.>>

## **CONSIDERATO CHE**

- le disposizioni statutarie di cui agli artt. 7 e 8 dello **Statuto dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” fra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De’ Conti, Trecastelli**, debbano, quindi, reputarsi illeggitive, per la violazione ed errata applicazione del principio di cui all’art 32, comma 6, del TUEL, in quanto le funzioni amministrative ed i servizi dell’Unione non vengono individuate selettivamente tra quelli che l’ordinamento degli enti locali prevede, demandando anzi ad una individuazione successiva da parte dei comuni, rendendo con ciò la costituzione del nuovo ente

sostanzialmente priva di uno scopo concreto e attuale e dell'individuazione contestuale delle risorse con cui tali funzioni e servizi possono essere effettivamente esercitati.

- tanto più, tale illegittimità si riscontra nell'**Atto costitutivo** sottoscritto dai comuni aderenti, in cui, rimarcando la genericità dello Statuto, si ribadisce all'**art. 3-Finalità: <<1. L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi: - funzioni proprie espressamente assegnate da disposizioni normative o previste dallo statuto o dai regolamenti dell'Unione – funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti – funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.>>**

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri come alla qualifica

### **IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA**

- in virtù della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, visto il grave pregiudizio derivante dall'eccepita illegittimità dello **Statuto e dell'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” fra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra De' Conti, Trecastelli**, per la rilevata discordanza degli artt. 7 e 8 dello Statuto, e dell'art. 3 dell'Atto costitutivo, con il principio di cui all'art 32, commi 1° e 6° del TUEL, a porre in essere tutte le procedure affinchè il Consiglio comunale **ANNULLI IN AUTOTUTELA** la delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 7/8/1990 n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

Senigallia, lì 20/03/2018

Stefania Martinangeli (M5S) \_\_\_\_\_ Elisabetta Palma (M5S) \_\_\_\_\_

Giorgio Sartini (SBC) \_\_\_\_\_ Davide Da Ros (LEGA) \_\_\_\_\_